

Glossario

Accensione di prestiti: l'ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o patrimoniali, con esclusione quindi di quelle di durata inferiore all'anno.

Accertamento: l'operazione giuridico-contabile con cui l'amministrazione appura la ragione del credito, il soggetto debitore ed il relativo ammontare da iscrivere come competenza dell'esercizio. Costituisce la prima fase della procedura di acquisizione delle entrate.

Avanzo e disavanzo complessivo: il risultato differenziale tra le operazioni di entrata e di spesa complessive. Esso emerge solo in sede di esecuzione o di gestione del bilancio (sia di competenza che di cassa) e misura l'eccedenza (avanzo) o l'insufficienza (disavanzo) delle risorse acquisibili o acquisite rispetto agli impieghi effettuabili o effettuati (rispettivamente per le dotazioni di competenza e cassa).

Bilancio (bilancio annuale di previsione): il bilancio finanziario che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (stato ed altri enti pubblici). I bilanci di tutti gli enti pubblici sono stati uniformati con la legge numero 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno (bilancio di competenza);
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento (bilancio di cassa).

Bilancio consuntivo: il rendiconto finanziario che comprende i risultati della gestione di bilancio, per le entrate (accertate, rimosse e residui attivi) e per le spese (impegnate, pagate e residui passivi).

Capacità di riscossione: il rapporto tra gli accertamenti e le riscossioni relative alla competenza di esercizio.

Capacità di spesa: il rapporto tra gli impegni ed i pagamenti relativi alla competenza di esercizio.

Cassa: l'insieme delle somme effettivamente rimosse o pagate durante l'esercizio, indipendentemente dal fatto che siano state accertate o impegnate in esercizi finanziari precedenti.

Categoria: l'aggregazione di più capitoli di bilancio aventi oggetto omogeneo.

Per l'entrata le categorie sono raggruppamenti di capitoli riferentisi a cespiti aventi natura simile. Esse realizzano una classificazione di tipo giuridico-finanziario. Per la spesa, secondo il regime contabile previsto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 421/79, le categorie sono raggruppamenti di capitoli aventi ad oggetto oneri di identico contenuto economico. Esse realizzano una classificazione di tipo economico volta all'inserimento dei bilanci pubblici nei conti economici nazionali. Nel regime contabile previsto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 194/96 la classificazione economica delle spese correnti e in conto capitale si concretizza negli interventi.

Classificazione economica: i criteri di aggregazione delle spese secondo la loro natura economica, con essa la spesa viene ripartita, secondo il decreto del Presidente della Repubblica numero 421/79, in titoli e categorie, che sono evidenziati nei singoli stati di previsione, oltreché nei riassunti che li corredano (vedi Categoria), secondo il decreto del Presidente della Repubblica numero 194/96 in titoli ed interventi.

Classificazione funzionale: i criteri di aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate. Con essa la spesa viene ripartita, secondo il decreto del Presidente della Repubblica numero 421/79, in Sezioni, che vengono evidenziate soltanto nei riassunti che corredano ciascuno stato di previsione, secondo il decreto del Presidente della Repubblica numero 194/96, in funzioni e servizi.

Competenza: le entrate che l'ente ha diritto a riscuotere e le spese che si è impegnato ad erogare durante l'esercizio finanziario, indipendentemente dal fatto che verranno in esso effettivamente rimosse o pagate.

Contabilità speciali: i conti aperti, previa autorizzazione della direzione generale del Tesoro, presso le Sezioni provinciali di tesoreria per ricevere i versamenti fatti da amministrazioni o funzionari statali, nonché da enti e da organismi pubblici, per costituire le disponibilità di cui poter disporre mediante ordini di pagamento. Salvo deroghe di legge, in generale non possono esservi versati fondi provenienti dal bilancio dello Stato.

Disavanzo primario: il disavanzo delle operazioni correnti al netto della spesa per interessi.

Entrate correnti: quelle iscritte ai primi tre titoli dello stato di previsione dell'entrata (titolo I: Entrate

tributarie, titolo II: Contributi e trasferimenti correnti, titolo III: Entrate extra-tributarie).

Entrate in conto capitale: quelle derivanti dalle alienazioni di beni patrimoniali e da trasferimenti in conto capitale.

Entrate tributarie: le entrate prelevate dagli individui e dalle imprese in virtù della potestà di imposizione diretta o derivata.

Esercizio finanziario: il complesso delle operazioni di gestione del bilancio, ossia di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa, svolte nell'anno finanziario.

Funzione: l'aggregazione delle spese correnti e in conto capitale connesse ai compiti esplicati dall'ente nei confronti di ciascun settore istituzionale.

Gestione d'esercizio: l'insieme di tutte le operazioni effettuate nell'esercizio finanziario corrente, riguardanti il procedimento amministrativo delle entrate (incassi) e delle spese (pagamenti).

Gestione di tesoreria: il complesso delle operazioni necessarie a fronteggiare temporanee esigenze di cassa dovute a squilibri tra incassi e pagamenti della gestione di bilancio.

Impegno: la somma dovuta dall'ente a seguito di obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate. È assunto sullo stanziamento di competenza di ciascun capitolo di spesa (con esclusione dei Fondi speciali e di riserva). È la prima fase della procedura di esecuzione delle spese.

Indebitamento o accreditamento netto: il risultato differenziale tra le entrate e le spese finali decurtate delle operazioni finanziarie (per le entrate: riscossione di crediti; per le spese: partecipazioni e conferimenti, nonché anticipazioni produttive e non). Introdotto per il bilancio statale, pone in evidenza il saldo positivo (accredito) o negativo (indebitamento) con cui si concludono le operazioni di bilancio di natura economica.

Intervento: l'aggregazione delle spese correnti e in conto capitale, relative a ciascuna funzione e servizio, secondo la natura economica dei fattori produttivi.

Pagamento: l'ultima fase della procedura di erogazione delle spese; consta delle operazioni con cui si dà esecuzione all'ordine di pagare.

Partite di giro: le entrate percepite per conto di terzi, cui fa seguito l'uscita, per il versamento a chi spetta di quanto riscosso.

Poste correttive e compensative delle entrate: gli importi, inseriti tra le spese, relativi ad entrate indebitamente percepite.

Poste correttive e compensative delle spese: gli importi, inseriti tra le entrate, relativi a spese indebitamente erogate.

Residui attivi: le entrate accertate ma non incassate: costituiscono un credito dell'ente pubblico (vedi accertamenti e riscossioni).

Residui di nuova formazione: i residui, attivi o passivi, che vengono accertati nell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento o l'impegno.

Residui passivi: le spese impegnate ma non ancora pagate: costituiscono un debito dell'ente pubblico.

Rimborsi di prestiti: l'ammontare delle operazioni di ammortamento dei debiti a medio e lungo termine, al netto degli interessi.

Riscossione: il procedimento di acquisizione e realizzo dei crediti accertati. È la seconda fase della procedura di acquisizione delle entrate.

Saldo primario: la differenza tra le spese, al netto degli interessi, e le entrate, al netto di quelle per indebitamento.

Servizio: la disaggregazione delle spese correnti e in conto capitale riferite ai singoli uffici che gestiscono il complesso di attività in cui si esplica ciascuna funzione svolta dall'ente

Spese correnti: Costituiscono il titolo I del bilancio di spesa e si articolano, secondo il decreto del Presidente della Repubblica numero 421/79, in categorie, secondo il decreto del Presidente della Repubblica numero 194/96, in funzioni, servizi ed interventi. Sono le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi prestati dall'ente pubblico, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Spese in conto capitale: Costituiscono il titolo II del bilancio di spesa e si articolano, secondo il decreto del Presidente della Repubblica numero 421/79, in categorie, secondo il decreto del Presidente della Repubblica numero 194/96, in funzioni, servizi ed interventi. Esse individuano tutte le spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale dell'ente pubblico.

Spese finali: la sommatoria dei primi due titoli del bilancio di spesa (spese correnti e spese in conto capitale). Esse rappresentano le somme necessarie all'amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Si definiscono, per contro, strumentali le operazioni di spesa per il rimborso di prestiti (titolo III).

Spese per organi istituzionali: gli assegni ed indennità alla presidenza, compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali.

Stanziamento (di competenza o di cassa): la somma iscritta in bilancio di previsione su ciascun capitolo di entrata o di uscita. Esso rappresenta, con riferimento all'esercizio, rispettivamente, l'ammontare indicativo degli accertamenti (o degli incassi) realizzabili ed il limite massimo degli impegni (o dei pagamenti) effettuabili.

Titoli di bilancio: la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa. Le entrate, secondo la loro fonte di provenienza, si articolano in sei titoli:

- titolo I: entrate tributarie;
- titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti;
- titolo III: entrate extra-tributarie;
- titolo IV: entrate derivanti da alienazione, ammortamento, trasferimenti di capitali e riscossione di crediti;
- titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti;
- titolo VI: entrate per partite di giro.

Le spese in quattro titoli:

- titolo I: spese correnti;
- titolo II: spese in conto capitale;
- titolo III: spese per rimborso di prestiti;
- titolo IV: spese per partite di giro.

La classificazione per titoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica numero 194/96, ricalca quella del decreto del Presidente della Repubblica numero 421/79, ad eccezione del titolo IV delle entrate, dove non è compresa la voce ammortamenti.

Trasferimenti: le partite finanziarie che un ente trasferisce ad altro ente o soggetto economico per il raggiungimento di scopi istituzionali.